



CCPB srl  
Società a socio unico  
40126 Bologna - Italy  
Via Jacopo Barozzi, 8  
Tel. +39 051 6089811  
Fax +39 051 254842  
Reg. Impr. BO REA n. 441882  
C.F.-P.I. 02469721209  
Cap. Soc. € 460.000,00 i.v.  
www.ccpb.it  
ccpb@ccpb.it

Ns. Prot. FP/rs pp 138/2012

Agli Operatori certificati  
USDA-NOP e CANADA-COR  
loro sedi

Bologna li, 2012-02-27

e pc Agli Ispettori del CCPB  
loro sedi

**Oggetto: riconoscimento dell'equivalenza tra il regolamento BIO EU 834/2007 ed il regolamento USDA-NOP.**

Gentile Signora/Spett.le Signore,

con la presente siamo ad informarVi che lo scorso 15 febbraio a Norimberga, nel corso della giornata di apertura del Biofach, il Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Dacian Cioloș, il Segretario dell'USDA Kathleen Marrigan e l'Ambasciatore e rappresentante degli Stati Uniti per il commercio nonché negoziatore principale per l'agricoltura Isi Siddiqui, hanno sottoscritto le lettere ufficiali che danno formalmente l'avvio all'accordo di equivalenza tra i due più grandi produttori e consumatori di prodotti biologici mondiali.

L'accordo, che entrerà in vigore il 1 giugno 2012, è decisamente importante e riguarda vari aspetti sia sul piano operativo (notevole semplificazioni sul fronte del commercio di prodotti biologici tra le due sponde dell'Atlantico) che su quello più generale della globalizzazione della produzione biologica, andando a rafforzare il principio per cui non possono essere i dettagli che differenziano i singoli standard produttivi ad ostacolare il riconoscimento reciproco e lo scambio dei prodotti. In altre parole, il termine "equivalenza" implica che sistemi diversi, quali appunto quelli delineati nel Reg. CE 834/2007 e nel Regolamento USDA/NOP, possono portare alla soddisfazione di medesimi principi grazie al raggiungimento di medesimi obiettivi.

Successivamente sono stati resi noti i dettagli di tale accordo nonché le ricadute pratiche sul settore ed è stato contestualmente pubblicato il Reg. UE n. 126/2012, che va ad includere gli Stati Uniti nell'elenco dei Paesi terzi per i quali la Commissione riconosce direttamente l'equivalenza (anche questo regolamento entrerà in vigore il 1 giugno), e che potete reperire sul ns. sito internet [www.ccpb.it](http://www.ccpb.it).

Alleghiamo alla presente comunicazione una sintesi delle principali novità introdotte da tale accordo, sia sul fronte dell'export verso gli Usa che sul fronte dell'import. Tale sintesi è già stata pubblicata sulla nostra News Letter on-line, che potete ricevere iscrivendovi direttamente sulla home page del ns. sito internet.

Gradita si presenta l'occasione per porgere cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato  
Fabrizio Piva

Pag. 1 di 1

AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI



## EQUIVALENZA 834-NOP: ASPETTI OPERATIVI PER CHI ESPORTA IN USA

di Roberto Setti (\*)

A seguito del riconoscimento dell'equivalenza tra il Reg. CE 834/2007 ed il Regolamento USDA/NOP sono molte le cose che cambieranno a far tempo dall'entrata in vigore di tale accordo, cioè dal 1 giugno 2012.

In primo luogo, gli operatori non saranno più tenuti a mantenere la certificazione per entrambi gli schemi: con la sola certificazione europea per le produzioni biologiche sarà possibile esportare negli Stati Uniti. Le spedizioni dall'UE verso gli USA dovranno essere scortate da un apposito documento di certificazione (export certificate) il cui modello sarà reso disponibile a breve dalle autorità americane; a quanto è dato conoscere oggi, questo documento dovrà contenere indicazioni relative a: località di produzione, nome dell'Organismo di Certificazione (OdC), attestazione della verifica del rispetto dei termini specifici dell'accordo di equivalenza (eccezioni), tracciabilità.

Al momento della pubblicazione degli atti relativi al riconoscimento, sono oggetto di tale accordo solo i prodotti coperti dallo scopo delle due specifiche regolamentazioni, restano pertanto esclusi attualmente le produzioni dell'acquacoltura. Per quanto riguarda le altre produzioni, sono state indicate delle limitazioni il cui rispetto dovrà essere verificato lungo tutta la filiera produttiva. In particolare, non potranno essere esportati negli USA prodotti di origine animali derivati da animali trattati con antibiotici: per coprire questo aspetto è stato previsto, con il Reg. UE n. 126/2012, l'introduzione di un modello giustificativo complementare da rilasciare agli operatori interessati, nel quale sia attestato che si tratta di "Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici". La presenza di tale documento, o analogo certificato di conformità sul quale sia indicata la medesima frase, dovrà essere verificata presso tutti gli operatori della filiera che porta al prodotto finito, esportato negli USA.

Un discorso a parte merita il vino, per il quale è prossima la pubblicazione del regolamento comunitario. Attualmente permangono le condizioni per le quali è possibile esportare negli USA il vino ottenuto nel rispetto dei requisiti di etichettatura statunitense ("Biologico", in assenza di aggiunta di anidride solforosa; "Fatto con ingredienti biologici", se c'è aggiunta di anidride solforosa, con un massimo livello presente nel prodotto finito di 100 parti per milione). Il vino così ottenuto potrà essere esportato anche nell'ambito dell'accordo di equivalenza a partire dal 1 giugno 2012.

L'accordo vale sia per le produzioni agricole ottenute e trasformate nei territori dell'Unione Europea e anche per le produzioni agricole ottenute al di fuori dei territori dell'Unione Europea, ed importate successivamente in Europa secondo quanto disposto dal Reg. CE 834/2007 e dal Reg. CE 1235/2008, ai fini della loro successiva trasformazione, confezionamento e spedizione negli Stati Uniti.

I prodotti così ottenuti dovranno essere etichettati secondo le disposizioni del territorio di destinazione e fregiarsi del rispettivo logo (con specifico riferimento alle attuali modalità di utilizzo delle etichette NOP da parte di operatori autorizzati da CCPB, nulla cambia).

Un cenno infine in merito alle ricadute sugli operatori che esportano negli USA grazie alla certificazione canadese COR: anche in questo caso, grazie all'accordo di equivalenza non è più necessario mantenere questa ulteriore certificazione. Come descritto sopra, la certificazione europea garantirà l'export verso gli USA.

(\*) Responsabile Ufficio Tecnico & Assicurazione Qualità



## EQUIVALENZA 834-NOP: ASPETTI OPERATIVI PER CHI IMPORTA DAGLI USA

di Roberto Setti (\*)

Analogamente a chi esporta, a seguito del riconoscimento dell'equivalenza tra il Reg. CE 834/2007 ed il Regolamento USDA/NOP sono molte le cose che cambieranno per gli importatori a far tempo dall'entrata in vigore di tale accordo, cioè dal 1 giugno 2012.

Gli importatori nella UE, a decorrere dal 1 giugno 2012, non saranno più tenuti a richiedere all'Autorità competente la specifica autorizzazione all'import (permane comunque l'obbligo, a livello italiano, di essere iscritti all'albo nazionale degli importatori, come da art. 11.1 del DM 18354 del 27 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni).

Le spedizioni dagli USA verso la UE dovranno essere scortate dal certificato di controllo, il cui modello è già in uso da tempo (cfr. allegato V del Reg. UE 1235/2008) e le modalità di utilizzo e verifica nel punto di accesso doganale resteranno le medesime anche con l'entrata in vigore dell'accordo di equivalenza.

Al momento della pubblicazione degli atti relativi al riconoscimento, sono oggetto di tale accordo solo i prodotti coperti dallo scopo delle due specifiche regolamentazioni, restano pertanto esclusi attualmente le produzioni dell'acquacoltura. Per quanto riguarda le altre produzioni, sono state indicate delle limitazioni il cui rispetto dovrà essere verificato lungo tutta la filiera produttiva. In particolare, non potranno essere importati dagli USA prodotti agricoli trattati con antibiotici (in particolare mele e pere trattate con tetraciclina e streptomina per il controllo del colpo di fuoco batterico): per coprire questo aspetto è stato previsto, con il Reg. UE n. 126/2012, allegato III, che tali prodotti agricoli o loro derivati siano accompagnati da un certificato emesso dall'Organismo di Certificazione o dall'Autorità di controllo, attestante il mancato utilizzo di tali sostanze in ogni fase del processo produttivo.

L'accordo vale sia per le produzioni agricole ottenute e trasformate nei territori degli Stati Uniti e anche per le produzioni agricole ottenute al di fuori di tali territori, ma certificate ed importate successivamente negli Stati Uniti secondo quanto disposto dal Regolamento USDA NOP, ai fini della loro successiva trasformazione, confezionamento e spedizione verso l'Europa.

I prodotti così ottenuti dovranno essere etichettati secondo le disposizioni del territorio di destinazione e fregiarsi del rispettivo logo: in pratica, i prodotti potranno essere già etichettati con il logo biologico della UE in partenza dagli Stati Uniti ed essere liberamente commercializzati nella UE, una volta terminate le pratiche doganali.

(\*) Responsabile Ufficio Tecnico & Assicurazione Qualità